



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica

FORMEZ
AL SERVIZIO DELLA PA

Webinar

Procedimento penale e strategie difensive

27 Maggio 2026

L'architettura e l'avvio del procedimento penale

Che cos'è il processo penale?

Complesso di norme che l'ordinamento predispone per effettuare un giudizio sulla responsabilità per la commissione di un reato e sulla punibilità per lo stesso.

Scopo del processo penale:

-accertare se un fatto di reato è stato effettivamente commesso ed accertare chi l'ha commesso

-reprimere la criminalità: effetto deterrente, consentire l'applicazione in concreto delle pene astratte minacciate dal diritto penale e difesa della società.

Due modelli di processo penale

1. Modello inquisitorio
2. Modello accusatorio

Modello inquisitorio

Caratteristiche:

- a. Iniziativa d'ufficio: il Giudice (o magistrato inquirente) agisce di propria iniziativa per ricercare i reati e le prove
- b. Segretezza e scrittura: la fase istruttoria è segreta per l'accusato
- c. Disparità: non c'è una parità di armi tra l'accusa e la difesa; l'inquirente detiene poteri di accertamento superiori
- d. Presunzione di reità (presunzione di colpevolezza): spesso l'accusato è considerato colpevole fino a prova contraria

Modello accusatorio

Caratteristiche:

- a. Ruolo del Giudice: soggetto terzo ed imparziale. Non ricerca le prove autonomamente, ma si limita a valutare quelle presentate dalle parti (accusa e difesa) per emettere il verdetto
- b. Le Parti (Accusa e Difesa): sono in una posizione di perfetta parità, principio del “giusto processo” o parità delle armi. L’azione penale parte su impulso di una parte e non d’ufficio
- c. Formazione della Prova: si basa sul contraddittorio e sull’oralità: le prove si formano nel dibattimento pubblico, attraverso l’esame ed il controesame dei testimoni da parte degli avvocati
- d. Presunzione di Innocenza: l’imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva; la carcerazione preventiva è limitata e considerata un’eccezione. *Art. 27, comma 2; Cost. – art. 6 CEDU ed art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea*

Riforma Codice Procedura Penale approvato il 22.09.1988 in G U il 24.10.1988

Art. 2, l. 16 febbraio 1987, n. 81, delega legislativa al governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale:

«il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio».

Fasi e gradi di giudizio nel procedimento penale

- Giudizio di merito
- Appello (Giudizio di merito di secondo grado)
- Cassazione (Giudizio di legittimità Cassazione)

Procedimento ordinario

1)Notizia di reato

2)Indagini preliminari:

A. Richiesta di rinvio a giudizio – Esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero

B. Provvedimento di archiviazione da parte del Pubblico Ministero

3)Decreto che dispone il giudizio/Udienza preliminare (la ragionevole previsione di condanna)

4)Giudizio

5)Sentenza

6)Impugnazioni

7)Giudicato

- Notizia di reato – indagini preliminari: indagato
- Fase che segue l'esercizio dell'azione penale: imputato
- Verbale di elezione di domicilio
- Avviso EX ART. 415 BIS C.P.P.

Parte civile

Chi è?

È il soggetto danneggiato da un reato che sceglie di partecipare al processo penale per chiedere le restituzioni o il risarcimento del danno

È obbligatoria la sua presenza?

L'apertura del dibattimento

L'istruttoria dibattimentale

La discussione conclusiva

La sentenza

Principio della semplificazione del procedimento

Previsti riti semplificati che saltano una o più parti del rito ordinario:

- Applicazione di pena su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento)
- Giudizio abbreviato
- Messa alla prova
- Giudizio direttissimo
- Giudizio immediato
- Procedimento per decreto
- L'oblazione

Patteggiamento (artt. 444 c.p.p. e ss.)

- Rito speciale premiale, alternativo al giudizio ordinario
- Vantaggio: concordare preventivamente la pena con il Pubblico Ministero ed avere una riduzione di 1/3 della condanna
- Rinuncia al processo: c'è condanna

Patteggiamento e reati contro la Pubblica Amministrazione

Giudizio abbreviato (artt. 438 c.p.p. e ss.)

- Giudizio si svolge allo "stato degli atti", cioè valutando esclusivamente le prove raccolte dal Pubblico Ministero durante le indagini
- Abbreviato semplice / condizionato
- L'abbreviato non è ammesso solo per i reati puniti con la pena dell'ergastolo

Messa alla prova (artt. 464 bis c.p.p. e ss.)

-La messa alla prova è un istituto giuridico che sospende il processo penale per reati di minore gravità.

Previa richiesta, l'imputato svolge lavori di pubblica utilità e condotte riparatorie; se la prova ha esito positivo, il reato si estingue e la fedina penale resta pulita

-Reati ammissibili

-Limiti di accesso

-Condotte richieste

Giudizio direttissimo (artt. 449 c.p.p. e ss.)

- Accelera i tempi arrivando direttamente al dibattimento ed eliminando l'udienza preliminare
- È gestito dal Pubblico Ministero e si applica quando c'è un'evidenza schiacciante della prova, ovvero in caso di arresto in flagranza o di confessione
- Termine a difesa: poiché i tempi sono estremamente stretti, l'avvocato difensore può chiedere un termine a difesa fino a 10 giorni per studiare gli atti e prepararsi
- Riti alternativi: possibilità di scegliere riti premiali come il patteggiamento o il giudizio abbreviato

Giudizio immediato (artt. 453 c.p.p. e ss.)

-Permette di passare direttamente dalla fase delle indagini al dibattimento, saltando l'udienza preliminare

-Richiesto dal Pubblico Ministero o dall'imputato, si basa sull'evidenza delle prove o su particolari esigenze di celerità:

a) Su richiesta del Pubblico Ministero: il PM può richiederlo se la prova appare evidente e l'indagato è stato precedentemente interrogato sui fatti. La richiesta deve avvenire entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato

b) Imputato in custodia cautelare: il PM è obbligato a chiedere il giudizio immediato entro 180 giorni dall'esecuzione della misura cautelare (carcere o domiciliari), salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini

c) Su richiesta dell'imputato: può essere attivato anche su iniziativa dell'indagato stesso (es. per accelerare i tempi del processo o per definire subito la propria posizione)

Decreto penale di condanna (artt. 459 c.p.p. e ss.)

- È un procedimento speciale con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), su richiesta del Pubblico Ministero, infligge una pena esclusivamente pecuniaria (multa o ammenda) senza celebrare il processo e senza ascoltare l'imputato
- È applicabile per reati minori quando il PM ritiene di poter applicare solo una sanzione economica. La pena può essere diminuita fino alla metà del minimo edittale previsto dalla legge
- Prevede l'esenzione dal pagamento delle spese processuali, l'inapplicabilità di pene accessorie (es. sospensione della patente) e la non menzione nei certificati del casellario giudiziale richiesti dai privati
- Entro il termine perentorio di 15 giorni, tramite un avvocato, è possibile presentare opposizione. Ciò comporta la revoca del decreto e la possibilità di accedere ad altri riti alternativi (es. patteggiamento, messa alla prova, giudizio abbreviato) o al processo ordinario per dimostrare la propria innocenza

L'oblazione (artt. 162 c.p. e ss.)

- Causa di estinzione dei reati, a seguito del pagamento volontario di una determinata somma di denaro
- La richiesta che può essere presentata nel corso delle indagini preliminari fino al massimo ai momenti precedenti alla dichiarazione di apertura del dibattimento

Realizzato nell'ambito del progetto
**«Rafforzare le competenze per la transizione ecologica e amministrativa
e per l'innovazione della PA»**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
M1C1 - Sub-investimento 2.3.1 – Titolo progetto di riferimento:
Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche
a supporto dello sviluppo del capitale umano delle Pubbliche Amministrazioni